

PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO

OGGETTO: Delibera di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 per il servizio legale di assistenza agli uffici amministrativi della Società scrivente per la realizzazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo" nel territorio cittadino del Comune di Pescara all'Avv. Paolo Firmino Feliciani - CIG: ~~Z293974751~~ 78E 3A66404

L'AMMINISTRATORE UNICO,

PREMESSO che:

- con Deliberazione di C.C. n. 16 del 05 marzo 2020, esecutiva nelle forme di legge, il Consiglio Comunale di Pescara si è pronunciato favorevolmente in ordine alla presa d'atto dello studio di fattibilità redatto dal Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità comunale, in ordine alla convenienza economica e gestionale dei servizi tecnologici di proprietà da trasferire a Pescara Energia S.p.a.;
- il giorno 28 aprile 2020 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio e pertanto alla conseguente consegna degli stessi così come indicati nell'elaborato "Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente" alla Società Pescara energia Spa;
- alla luce del verbale di consegna degli impianti tutti i servizi rientranti nella consistenza del patrimonio dell'Ente devono essere assunti dalla Pescara Energia Spa;
- la Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere tutte le attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali;

CONSIDERATO che Pescara Energia Spa, quale organismo strumentale del Comune di Pescara, sta lavorando per la realizzazione del progetto che vuole promuovere:

- L'AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA RINNOVABILE;
- LE COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE - CER;

VISTO che la nuova Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha consolidato l'interessante figura della "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" (o Local Energy Communities), già citata nel "EU Winter Package" del 2017 e, in ambito nazionale, all'interno della SEN, sempre del 2017. Nella Direttiva del 2018 le Comunità Energetiche sono definite quale soggetto giuridico i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, amministrazioni comunali, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera; in particolare, una Comunità Energetica potrà essere in grado di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interna della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione presenti nella comunità;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in mod non discriminatorio;

- scegliere le soluzioni tecnologiche migliori per la generazione distribuita di energia e la gestione intelligente dei flussi energetici;

CONSIDERATO che la Società intende:

- aumentare la consapevolezza verso la transizione energetica;
- promuovere azioni a favore dei cittadini per l'energia condivisa;
- sviluppare piattaforme e strumenti di supporto;
- facilitare il dialogo tra i cittadini e gli stakeholder locali;
- favorire il passaggio della generazione centralizzata alla generazione distribuita;

VISTI i benefici ambientali, economici, fiscali e sociali che, in particolare, una comunità energetica potrà produrre;

RILEVATO che per la redazione degli atti propedeutici per l'iter di realizzazione di una procedura pubblica per la formazione di "Comunità di Energia Rinnovabile" e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo" nel territorio cittadino del Comune di Pescara è stato necessario rivolgersi a figure professionali esterne competenti in materia poiché la Società scrivente non è in possesso di tali profili;

DATO che con Delibera dell'Amministratore Unico dell'11 aprile 2022 veniva affidato all'Avv. Paolo Firmino Feliciani il Servizio legale per l'assistenza agli uffici amministrativi della Società per la realizzazione, formazione e redazione di tutti gli atti prodromici per la creazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" e gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC nel territorio cittadino del comune di Pescara;

CONSIDERATO che il professionista de quo ha svolto in via esaustiva tutte le attività indicate nella convenzione del 11.04.2022, supportando il coordinamento del tavolo tecnico di lavoro e realizzando le seguenti attività:

- i. Protocollo di Intesa fra PESCARA Energia S.p.A. e Comune di Pescara;
- ii. Supporto alla costituzione Comunità di Energia Rinnovabile - CER "e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC";
- iii. Supporto alla redazione dello Statuto ed oggetto dell'impresa sociale;
- iv. Supporto per la redazione del regolamento Comunità di Energia Rinnovabile - CER "e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC"costituenda;
- v. Supporto per la realizzazione delle attività istruttorie per l'adesione dei cittadini/privati/impresae alla Comunità di Energia Rinnovabile - CER "e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC";;
- vi. Attività di supporto per la comunicazione istituzionale sul tema delle "Comunità Energetiche";

VISTO che nell'anno 2023 sarà costituita la prima comunità energetica del Comune di Pescara denominata "CER Pescara" in forma di associazione non riconosciuta;

PRESO ATTO del conseguimento con profitto delle attività già commissionate, la Società ha ritenuto opportune avvalersi della Consulenza legale dell'Avv. Paolo Firmino Feliciani richiedendo ulteriori attività di supporto al *Management* per la prosecuzione dell'avvio delle attività di *Start-Up* per l'associazione costituenda;

CONSIDERATO che il RUP della procedura, il Dr. Mauro D'Andreamatteo, giusta nomina del 16/03/2023, ha ritenuto opportuno chiedere un preventivo al Professionista suddetto per ulteriori attività legate alla fase di Start-Up della Comunità Energetica;

VISTA la proposta di collaborazione inviata dall'Avv. Paolo Firmino Feliciani;

RICHIAMATO l'art. 32, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

CONSIDERATO che il corrispettivo stimato è inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020 e s.m.i., a mente del quale "per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi del citato articolo;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, dispone possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;
- il servizio specifico di che trattasi non è presente su MePA;

DATO atto che si intende procedere nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione conflitto di interessi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter procedere all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto di che trattasi;

VERIFICATO che:

- è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 16/03/2023 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto;
- è stata accertata la regolarità contributiva, così come risulta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense protocollo n. 112345/2023 del 15/03/2023;
- è stato rilasciato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 59 della direttiva 2014/24/UE;
- l'affidatario dovrà sottoscrivere la Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 di Pescara Energia spa accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
- l'efficacia dell'aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legisl. 50/2016;

AI SENSI dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è quello indicato in oggetto;
- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dall'Operatore economico ed acquisiti agli atti;
- il RUP ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e dell'art. 42 del Codice dei Contratti ed in conformità alle Linee n. 3 dell'ANAC, da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11/12/2017, giusta dichiarazione allegata;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. i.i.;

VISTO il D.lgs 175/2016 e ss.mm.i.i.;

VISTA la Legge n.120 dell'11 settembre 2020;

VISTA la Legge 108 del 29 luglio 2021;

DELIBERA

1. di affidare all'Avv. Paolo Firmino Feliciani residente in Pescara via Beato Angelico, n. 13 con studio legale sito a Napoli via Ferrara, n. 74 84143 Napoli (NA) C.F. FLCPR82A12C632X - P.Iva 02335710683, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/202 il servizio legale per l'assistenza alla realizzazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo" nel territorio cittadino del Comune di Pescara, per un anno con possibilità di proroga per un altro anno, per un importo di € 12.000.00, oltre oneri di Legge;
2. di adottare il presente atto ai sensi del art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo che:
 - a) il fine del contratto consiste nello svolgimento delle attività poste in essere in merito al "Servizio legale di assistenza agli uffici amministrativi della Società scrivente per la realizzazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" e "Gruppi di Autoconsumo Collettivo" nel territorio cittadino del Comune di Pescara.;
 - b) il valore economico per un importo pari ad euro € 12.000,00 oltre Iva di legge;
 - c) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nel presente provvedimento e nel contratto di Conferimento d'incarico professionale (Allegato A Convenzione);
 - d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;
 - e) di precisare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
3. di prendere atto che:
 - il CIG concernente tale procedura è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
 - la fattura dovrà essere messa in regime di split payment, qualora applicabile;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 - che nelle more della conclusione dell'istruttoria concernente i controlli effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico, è possibile procedere alla consegna dei lavori, così come previsto dall'art.8, comma 1 della Legge 120/2020;
4. di stabilire che:
 - trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016: l'affidatario autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o particolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 come informativa di cui dichiara di aver preso visione;
 - il corrispettivo del servizio sarà liquidato previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
 - la Società, unilateralmente, si riserva il potere di recesso per ragioni di pubblico interesse, inoltre, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora, per fatti imputabili all'affidatario, vi siano fondate ragioni di ritenere non raggiungibili gli obiettivi affidati; il rapporto contrattuale si intende risolto in caso di successivo accertamento del non possesso dei requisiti prescritti dalla Legge per contrarre con la P.A.; il rapporto contrattuale è risolto in caso di

violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'affidatario circa il presente affidamento è competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20c.p.c.;
- 5. di sottoporre all'OE copia del presente atto munito di formula esecutiva ed il disciplinare di incarico da sottoscrivere a mezzo di firma digitale, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, per accettazione-conferma di quanto in esso previsto;
- 6. di dare atto che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto Amministratore Unico, non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall'art. 6-bis ex legge 241/90 nonché dall'art. 42 del Codice dei Contratti;
- 7. di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara, 24 marzo 2023

L'Amministratore Unico
Dott. Giuliano Diodati

